# Appartenenza familiare e mobilità sociale tra III e IV secolo d.C.\*

# Monica De Simone Università degli Studi di Palermo

ABSTRACT: The paper aims to outline the influence of the condition of the *filius familias* on the social mobility of the *decuriones*. It shows that Roman jurists and Emperors used the familiar bond between the *filius familias* and the *pater familias* to reach, at the beginning of the 4th century AD, the curial *obnoxietas*, a significant restriction to the mobility of the ruling classes of the cities that made up the Empire.

KEYWORDS: mobility, decuriones, filii familias, curiae, obnoxietas curiale.

FONTI: C. 10.41.1.1; Cic. *Cluent*. 11, 32; D. 50.2.6.1; D. 50.2.11; D. 50.4.8; D. 50.2.11; CTh. 12.1.7; CTh. 12.1.19; CTh. 12.1.122.

## 1.

Numerosi studi hanno evidenziato quante prospettive di indagine possono aprirsi nel tentativo di descrivere il fenomeno della mobilità sociale nell'antichità¹. Nell'esperienza di Roma antica tale fenomeno assunse in ogni epoca un rilievo primario nell'ambito non solo delle relazioni sociali, economiche, politiche ma – sembra quasi superfluo ricordarlo – anche nel campo del diritto. Eppure, tra la cospicua produzione bibliografica sul tema, i contributi offerti dagli studiosi del diritto romano non risultano numericamente significativi, mentre sembrano piuttosto essere di gran lunga prevalenti i contributi offerti dagli studiosi di storia romana. Si pensi, in particolare, negli ultimi decenni, alle numerose indagini sul fenomeno delle migrazioni lungo tutti i secoli della storia di Roma².

<sup>\*</sup> Il testo riproduce la relazione da me tenuta all'Università degli Studi di Parma il 2 dicembre 2022. Nelle note ho aggiunto soltanto i richiami bibliografici essenziali.

<sup>1</sup> Gara, La mobilità sociale nell'impero; Moatti, Le contrôle; Gagliardi, Mobilità e integrazione; Lo Cascio - Tacoma, The Impact of Mobility; Moatti, Mobility and Identity; Moatti - Chevreau, L'experiénce de la mobilité.

<sup>2</sup> Moatti, Mobilité, refugies et droit; Амата, Immigrazione; Corbo, Migranti; Moatti, Migration et droit; Moatti, Citizenship and mobility.

Una delle ragioni che potrebbe spiegare tale mancato interesse potrebbe essere costituita dalla difficoltà che spesso si incontra ad allontanarsi dagli schemi dogmatici costruiti sia dal pensiero giurisprudenziale romano, sia dal pensiero moderno, i quali incanalano gli istituti del diritto privato romano in griglie dogmatiche rigide che spesso rischiano di privare l'indagine storica della capacità di saper guardare ai fenomeni fattuali e giuridici lungo il concreto operare dell'esperienza giuridica, nei diversi luoghi nei quali essa si svolse e nei vari momenti storici.

È proprio da una di queste griglie dogmatiche che si intende prendere le mosse, tentando di non rimanervi imbrigliati, per offrire qualche riflessione in relazione al tema dell'influenza che l'appartenenza familiare rivestì sul fenomeno della mobilità sociale tra III e IV secolo d.C.<sup>3</sup>. La griglia dogmatica è quella costruita intorno all'idea di *status personarum*. Il fenomeno giuridico al quale si farà riferimento riguarderà, in particolare, l'influenza che la condizione di *filius familias* assunse sulla mobilità sociale dei *decuriones*, una delle più importanti categorie di persone sulla quale fu fondata l'architettura costituzionale durante i secoli dell'Impero<sup>4</sup>.

Tali riflessioni mireranno a tracciare l'evoluzione storica che condusse giuristi e imperatori a utilizzare il legame familiare tra *filius familias* e *pater familias* per giungere all'emersione, agli inizi del IV secolo d.C., del principio della *obnoxietas* curiale, limite notevole, normativamente sancito, alla mobilità delle classi dirigenti delle città che componevano l'Impero<sup>5</sup>.

#### 2.

Un osservatorio privilegiato dal quale analizzare attraverso le lenti del giurista il fenomeno della mobilità sociale nei diversi secoli è costituito dallo statuto individuale dei soggetti che concretamente operavano nelle dinamiche delle relazioni sociali, economiche, politiche e giuridiche del complesso mondo romano.

- 3 Sulla *familia* nel Tardoantico vd., con bibliografia precedente, Neri Girotti, *La famiglia tardoantica*.
- 4 Sulla storia e sulla condizione giuridica dei decuriones vd. almeno: Jones, Il tardo impero, 986 ss.; Lepelley, Quot curiales, tot tyranni; Jacques, Le Privilège de Liberté; Lovato, Sull'honor decurionatum; Mancini, Pro tam magna sui confidentia, 174 ss.; Di Paola, Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro; Randazzo, Per la storia del decurionato cittadino. Per altra bibliografia sia consentito il rinvio a De Simone, Obnoxietas, 147 n. 4.
- 5 Sul tema della obnoxietas curiale vd. almeno Gaudemet, Constantin et les curies municipales; Murga Gener, La "obnoxietas"; Sirks, Obnoxietas; Jacques, Le Privilège de Liberté, 603 SS.; Jacques, «Obnoxius curiae»; Soraci, Il curialato nella legislazione di Onorio; Rouveyrol, L'integration à l'ordo decurionum; Carrié, La législation impériale, 88 SS.

Nell'età dell'Impero esso assunse, in particolare, un carattere che efficacemente Claudia Moatti ha qualificato come «performativo»<sup>6</sup>. Si determinavano cioè caratteri differenti a seconda dell'operare di diversi fattori quali l'agire concreto, i cambiamenti di residenza, il concreto spazio geografico in cui le persone operavano, gli interventi normativi che crearono particolarismi continui, necessari per governare la complessità del mondo delle relazioni sociali e politiche.

In prospettiva più specificamente giuridica, si pensi all'appartenenza alle due categorie di soggetti che componevano la *summa divisio personarum: liberi* e *servi*.

La condizione di schiavitù incise notevolmente sulla mobilità orizzontale, alla quale furono soggetti, per esempio, gli schiavi come bottino di guerra o come oggetto di compravendita.<sup>7</sup> La condizione giuridica dei *liberti* determinò spesso una mobilità verticale di cui essi furono protagonisti in epoca repubblicana e imperiale<sup>8</sup>.

Notevole influenza ebbero inoltre i principi che regolarono l'appartenenza alle due categorie che costituirono l'ulteriore divisio personarum: cives e non cives. Si trattò questa volta di regole che da sempre modellarono un multiforme piano di appartenenze che sin dai primi secoli della libera res publica posero accanto al civis Romanus differenti tipologie di non cives: si pensi alle diverse categorie di Latini, alla categoria dei cives sine suffragio, alla condizione giuridica degli appartenenti alle diverse civitates, con i relativi differenti statuti.

Con la nascita dell'Impero e nei secoli successivi tali rigidi schemi (che contrapponevano i liberi agli schiavi, gli ingenui ai liberti e i cittadini romani agli stranieri), giuridicamente imposti anche da numerosi interventi normativi, assunsero caratteri sempre meno definiti. Venuta meno l'importanza del civis Romanus come attore politico, parte di un populus ben definito, la complessità di statuti individuali, come vennero determinandosi nel concreto operare dell'esperienza fattuale, si rivelò il frutto di un costante compromesso tra aspirazione universalistica del potere imperiale e una contemporanea logica di salvaguardia del particolarismo giuridico dei singoli contesti politico-amministrativi delle città che componevano l'Impero.

Non meno rilevante, infine, fu l'appartenenza alle categorie di soggetti che composero l'ultima divisio personarum, quella fondata sulla familia. Si pensi alla condizione giuridica di filius familias, condizione qualificata dal legame

- 6 Moatti, Le langage, 27.
- 7 NERI, Tra schiavi e liberi.
- 8 MOATTI, Mobility and Identity.

con il proprio *pater familias*, che ebbe notevole rilevanza nelle dinamiche dei rapporti sia di *ius privatum* sia di *ius publicum*.<sup>9</sup>

Ancora nel III secolo d.C. e fino a tutto il Tardoantico la *patria potestas* costituì un istituto utilizzato da giuristi e imperatori per incidere sulla mobilità sociale in senso orizzontale e verticale degli appartenenti a molte categorie di persone sulle quali si resse l'architettura del governo dell'Impero<sup>10</sup>: si pensi in particolare – oltre ai *decuriones*<sup>11</sup> – ai *milites*<sup>12</sup>, ai funzionari dell'amministrazione centrale dell'Impero<sup>13</sup> o ai componenti del Senato<sup>14</sup>.

Nel Tardoantico molte di tali funzioni, su presupposti che presero piena forma già nel III secolo d.C., assunsero un carattere di ereditarietà che permise di modulare diversamente mobilità orizzontali e verticali soprattutto fra queste stesse categorie (ma non solo), obbedendo a principi di volta in volta rispondenti alle migliori esigenze o del governo centrale o, più spesso, dell'amministrazione delle singole città dell'Impero.

In tale contesto storico, come si diceva, sarà oggetto di analisi la questione della mobilità sociale del *filius familias* del *decurio*.

#### 3.

Numerose testimonianze mostrano già nei primi secoli dell'Impero un'adlectio in ordinem decurionum dei filii familias infantes in deroga alle norme che regolavano il limite di età per accedere all'ordo<sup>15</sup>.

- 9 Vd. De Simone, Studi sulla patria potestas.
- 10 Sulla patria potestas nel Tardoantico vd. Taubenschlag, Die patria potestas; Arjava, Paternal Power in Late Antiquity; Voci, Storia della patria potestas; Dalla, Aspetti della patria potestas; Nathan, The Family in Late Antiquity; Garbarino, Sulle tracce dei doveri del 'pater'; Puliatti, Tra letteratura e diritto.
- 11 Vd., tra gli altri, MANCINI, Pro tam magna sui confidentia, 172 ss.
- 12 La categoria dei milites rappresentò da sempre esempio notevole di mobilità sociale. Giuristi e imperatori, infatti, furono impegnati a elaborare numerosi interventi normativi anche attraverso specifiche discipline sui divieti matrimoniali, sui criteri di acquisto della cittadinanza romana a seguito della honesta missio, sui criteri di attribuzione della c.d. origo castris e sulla ereditarietà della funzione. Vd. Birley, Viri Militares; Herz, Die Mobilität Römischer Soldaten; Żyromski, The army; Stoll, Legionäre, Frauen, Militärfamilien; Bernier, Fenomeni di mobilità; Costa, Civitas et conubium; Bernier, I regolamenti della militia; Di Paola, Per un profilo del miles inermis; Castagnino, I diplomata militaria; Carrié, Militia; Carrié Porena, La nuova articolazione del potere tardoimperiale.
- 13 Lovato, Nostrum gubernantes imperium.
- 14 CHASTAGNOL, L'evoluzione dell'ordine senatorio; CHASTAGNOL, La carriera senatoriale nel Basso Impero; Eck, Ordo Senatorius und Mobilität.
- 15 Tale limite non fu mai rispondente ad un analogo criterio generale ma cambiò nei se-

Tale *adlectio*, che si inquadra nel più generale fenomeno dell'ascrizione tribale dei minori<sup>16</sup>, fu in origine fondata sulla *voluntas* del *pater* e giustificata da ragioni di prestigio del gruppo familiare di appartenenza, ma in seguito imposta dalla c.d. *penuria hominum*. Essa costituì un *adstringere fidem in posterum* con la *res publica* da parte del *pater familias*, che non determinava tuttavia l'obbligo di *sustinere* i *munera* né di essere ammessi agli *honores*, come risulta dalla lettura di

C. 10.41.1.1 Imp(eratores) Severus et Antoninus A(ugusti) Septimio Zenoni.

Pro infante vero filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam in posterum adstrinxeris, tamen onera sustinere non cogeris, cum ad ea quae mandari possunt voluntatem dedisse videaris (s.d.)<sup>17</sup>.

Si trattava di nomine che non determinavano un accesso effettivo all'*ordo* e che in genere si realizzavano attraverso l'iscrizione negli *albi* municipali, in liste tuttavia autonome rispetto a quelle contenenti i nomi dei *decuriones* effettivi<sup>18</sup>. Tale iscrizione costituì un presupposto ideale per la determinazione di un legame forte tra il *filius familias* e la città di appartenenza, legame che – com'è noto – fu destinato nel tempo a essere ritenuto dagli imperatori inscindibile: la *obnoxietas* curiale sarebbe stata destinata a legare sia i *patres* sia i *filii familias*.

Diverse testimonianze epigrafiche attestano l'iscrizione dei *filii familias* dei *decuriones* negli albi cittadini.

coli e a seconda dei diversi statuti municipali. La *Tabula Heracleensis* stabiliva, per esempio, un'età minima di trent'anni, pur prevedendo qualche eccezione. Augusto stabilì la possibilità di accedere al decurionato a venticinque anni di età. Traiano riportò il limite a trenta. La *lex Malacitana* stabilì il limite di venticinque anni. Le riflessioni dei giuristi di fine II e di tutto il III secolo e gli interventi normativi fino al IV secolo mostrano evidenti le difficoltà di pervenire a una disciplina giuridica uniforme. Con Costantino, come si vedrà *infra* nel testo, al § 5, si giunse alla determinazione dei 18 anni. Vd., ad esempio, Eyben, *Was the Roman "Youth"*, 338 ss.; Mentxaka, *Los requisitos para acceder*, 27 ss.

- 16 Vd. FASOLINI, Designatus rei publicae civis; FASOLINI, L'ascrizione tribale dei minori.
- 17 Cfr. anche D. 50.1.21.6 (Paul. 1 resp.) Imperatores Severus et Antoninus Augusti Septimio Zenoni. Pro infante filio, quem decurionem esse voluisti, quamquam fidem tuam adstrinxeris, tamen interim onera sustinere non cogeris, cum ad ea, quae mandari possunt, voluntatem dedisse videaris. Vd. JACQUES, Le Privilège de Liberté, 609 n. 124.
- 18 Riferimenti ad *albi decurionum* si trovano anche in fonti giuridiche e letterarie. Per le fonti giuridiche vd., per esempio: D. 50.2.10 (Mod. 1 *resp.*); D. 50.3.1.1 (Ulp. 3 *de off. procons.*); D. 50.3.2 (Ulp. 2 *opin.*); C. 10.32.3 (a. 285); PS. 1.13a.3. Per le fonti letterarie: Sym. *Rel.* 38, 5; Plin. *Ep.* 10, 79; Bas. *Ep.* 389; Cassiod. *Var.* 2, 18 e 9, 4. Vd. Jones, *Il tardo Impero Romano*, 990 s.; DE MARTINO, *Storia della costituzione*, 317 s.; VERA, *Commento storico*, 428 s. e 288 s.; SALWAY, *Prefects, "patroni", and decurions*; CECCONI, *Redazione e controllo*.

Un'epigrafe rinvenuta a Pozzuoli e risalente al 129 d.C. tramanda un *decretum decurionum* con il quale venivano concesse onorificenze a un tale *Cn. Pompeius Euphrosynus*. Nel testo vi è un riferimento all'elargizione di un quantitativo di denaro concesso dall'onorato a titolo di *sportula* a tre categorie di soggetti: *decuriones, liberi eorum et qui decuriones non erant*<sup>19</sup>:

ll. 13-14: decurionibus item líberis eórum et ìs quí decuriónes nón erant singulis HS L  $\bar{n}^{20}$ .

La categoria dei *liberi eorum*<sup>21</sup> coincide molto probabilmente con quella dei *praetextati*, *filii* dei *decuriones* che, avendo superato i 16 anni, erano elencati nell'*ordo* come soprannumerari, quindi non effettivi. La categoria di *qui decuriones non erant* corrisponde a quella dei figli minori di 16 anni<sup>22</sup>.

In un'iscrizione di Ferentino,<sup>23</sup> risalente alla prima metà del II secolo d.C., sono indicati accanto ai decurioni anche i *pueri*:

FIR A III.114, ll. 13-14: et circa triclin(ia) decurionib(us) mulsum et crust(lum) et sportul(as) (sesterios) X n(nummos) | item puer(is) curiae increment(is).

L'epigrafe tramanda il testamento di un personaggio illustre, un certo A.Q. Prisco, il quale, nel tratto che qui interessa, aveva predisposto che fossero elargite donazioni ai decurioni riuniti intorno al *triclinium*: vino melato, una focaccia e una *sportula* dell'ammontare di dieci sesterzi. Identica concessione veniva disposta a favore dei *pueri*, qualificati 'curiae incrementa'.

Si trattava evidentemente di soggetti che non facevano parte della *curia* in ragione della età, ma che erano destinati in futuro ad accedervi incrementando così il numero dei suoi componenti.

- 19 Un frammento di Papiniano testimonia il diritto dei minori di 25 anni, facti decuriones, ma non ancora effettivi, a essere destinatari di sportulae: D. 50.2.6.1 (Pap. 1 resp.) Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt, sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.
- 20 Il testo è riferito dall'edizione di Camodeca, *Puteoli romana*, 218. Vd. anche De Simone, *Obnoxietas*, 149.
- 21 L'espressione liberi decurionum è testimoniata, come ricorda CAMODECA, Puteoli romana, 227 n. 61, anche a Croto: decurionibus liberisque eorum (CIL X 109, regio III, II sec.); Cales: nobis liberisque nostris in un decretum decurionum della seconda metà II secolo (CIL X 4643 = EDR 152483, con riproduzione fotografica e bibliografia); Corfinium: decurionibus discumbentibus et liberis eorum singulis (CIL IX 3160, regio IV); Fulginiae: decurionibus et liberis eorum (CIL XI 5215, regio VI, prima metà del III sec.); Minturnae: decurionibus et filis e[orum sing(ulis)] (AE 1982, 157).
- 22 Così Camodeca, Puteoli romana, 227.
- 23 CIL X 5853. Vd. JACQUES, «Obnoxius curiae», 306; CAMODECA, Puteoli romana, 228; DE SIMONE, Obnoxietas, 150.

Un'iscrizione risalente al 223 d.C. tramanda l'*album* di *Canusium*, una lista di 100 decurioni della città, alla quale seguivano altri 25 *praetextati*, fra i quali comparivano giovanissimi *filii decurionis*<sup>24</sup>.

Un'altra epigrafe databile fra il 350 e il 364 d.C. riferisce un elenco nominativo dei decurioni e dei collegiati della città di *Anxanum*<sup>25</sup>. I figli non sono menzionati questa volta per nome e in una lista differente, ma appaiono indicati con un semplice riferimento costituito dall'espressione CVM FF. (*cum f[iliis]*) posta accanto ai nomi dei *patres*, come nell'*album ordinis Coloniae Thamugadensis*, datato alla seconda metà del IV secolo d.C. e trasmesso da un *corpus* di epigrafi rinvenute negli ultimi anni del XIX secolo a Timgad, in Numidia<sup>26</sup>.

#### 4.

Si vede bene quanto questa prassi costituisca una prova tangibile della considerazione del ruolo del *filius familias* nelle dinamiche dei rapporti rilevanti per il diritto pubblico. A volere ritornare soltanto per un momento all'iscrizione di Ferentino e all'espressione 'pueri curiae incrementa', è opportuno notare quanto da essa sembri non lontana un'altra espressione, utilizzata in un tratto della *Pro Cluentio* da Cicerone, che esprimeva certamente la medesima idea della rilevanza della condizione dei *filii familias* per l'appartenenza alla organizzazione politica. Si tratta dell'espressione 'designatus rei publicae civis', utilizzata per indicare il *filius familias*:

Cic. Cluent. 11, 32: Memoria teneo Milesiam quandam mulierem, cum essem in Asia, quod ab heredibus [secundis] accepta pecunia partum sibi ipsa medicamentis abegisset, rei capitalis esse damnatam; nec iniuria, quae spem parentis, memoriam nominis, subsidium generis, heredem familiae, designatum rei publicae civem sustulisset.

- CIL IX 338 = ILS 6124. Vd. Garnsey, Aspects of the Decline; Chelotti-Gaeta-Morizio-Silvestrini, Le epigrafi di Canosa, 45 ss.; Horstkotte, Magistratur und Dekurionat; Jacques, Le Privilège de Liberté, 456 ss. e 508 ss.; Chelotti, Mobilità sociale; Silvestrini, Aspetti della municipalità di Canusium; Dal Cason Patriarca, Considerazioni demografiche; Mouritsen, The album from Canusium; Salway, Prefects, "patroni", and decurions; Chelotti, Trasformazione del ceto dirigente di Canosa; De Simone, Obnoxietas, 150.
- 25 CIL IX 2998 (= ILS 6122b). Vd. CECCONI, *Redazione e controllo*, 24 ss., con bibliografia precedente; De Simone, *Obnoxietas*, 151.
- 26 CIL VIII 2403 = 17824 = 17903. Vd., Leschi, L'album municipal de Timgad; Chastagnol, L'album municipal de Timgad; Horstkotte, Die Datierung des Dekurionen; Horstkotte, Das Album von Timgad; Jacques, «Obnoxius curiae», 326 ss.; Lepelley, Les cités de l'Afrique romaine, 459 ss.; Lepelley, Aspects de l'Afrique romaine 105; De Simone, Obnoxietas, 151.

Il contesto è quello del processo svoltosi intorno al 66 a.C. contro Aulo Cluenzio Abito, accusato di fronte alla *quaestio de veneficis* dell'omicidio per avvelenamento del patrigno, Oppianico padre, padre naturale dell'accusatore Oppianico, suo fratellastro. Al fine di tratteggiare la figura di Oppianico padre, Cicerone aveva appena introdotto un resoconto dettagliato dei numerosi crimini a lui imputati, fra i quali l'avvelenamento della cognata incinta, moglie del fratello Auria. L'oratore ricorda a tale proposito il caso, di cui era venuto a conoscenza durante il suo soggiorno in Asia, di una donna di Mileto condannata alla pena capitale per avere interrotto la propria gravidanza, corrotta dagli eredi sostituti.

Non ingiustamente, sostiene l'oratore, la donna di Mileto era stata condannata: poiché aveva tolto al padre ogni speranza, aveva privato il nome della continuazione, aveva sottratto alla stirpe un sostegno, alla famiglia l'erede e allo Stato un futuro cittadino.

Con la consueta efficacia, dunque, Cicerone descrive il valore che ancora sul finire della *libera res publica* assumeva il *filius familias*. La *patria potestas*, che rendeva il figlio un *filius familias*, lo rendeva sia *spes parentis*, *memoria nominis*, *subsidium generis*, *heres familiae*, sia *civis*, *designatus rei publicae civis*<sup>27</sup>.

Nel secolo successivo Seneca mostra un'analoga considerazione del ruolo dei *filii familias*:

Sen. Cons. ad Marciam 9, 2: Tot praeter domum nostram ducuntur exequiae: de morte non cogitamus; tot acerba funera: nos togam nostrorum infantium, nos militiam et paternae hereditatis successionem agitamus animo; tot diuitum subita paupertas in oculos incidit: et nobis numquam in mentem uenit nostras quoque opes aeque in lubrico positas. necesse est itaque magis corruamus: quasi ex inopinato ferimur; quae multo ante prouisa sunt languidius incurrunt<sup>28</sup>.

Egli qualifica i filii 'nostri infantes', toga, militia, paternae hereditatis successio.

5.

Torniamo alla prassi dell'iscrizione dei minori nell'albo dei decurioni.

A fronte delle testimonianze epigrafiche – esiti di prassi eterogenee ma diffuse in tutto il territorio dell'Impero – è possibile seguire lo sviluppo delle riflessioni dei giuristi di fine II e del III secolo d.C. e delle soluzioni normative che, come si vedrà, mostrano evidente la difficoltà a pervenire a una disciplina giuridica uniforme.

- 27 Vd. De Simone, Studi sulla patria potestas, 62 ss.
- 28 Vd. Brutti, *Il potere, il suicidio, la virtù*.

Papiniano, per esempio, ammetteva la possibilità che i minori di venticinque anni potessero essere nominati *decuriones*. Potevano essere destinatari di *sportulae*, ma non potevano votare:

D. 50.2.6.1 (Pap. 1 resp.) Minores viginti quinque annorum decuriones facti sportulas decurionum accipiunt: sed interim suffragium inter ceteros ferre non possunt.

Ulpiano distingueva fra i tipi di *munera*<sup>29</sup> e ammetteva la possibilità che ai minori di venticinque anni creati *decuriones* potessero imputarsi i soli *munera patrimonii*:

D. 50.4.8 (Ulp. 11 ad ed.)<sup>30</sup> Ad rem publicam administrandam ante vicensimum quintum annum, vel ad munera quae non patrimonii sunt vel honores, admitti minores non oportet. denique nec decuriones creantur vel creati suffragium in curia ferunt [...]<sup>31</sup>.

Callistrato, infine, consapevole delle diverse prassi cittadine difficilmente dominabili con regole rigide anche dagli stessi imperatori, ammetteva la possibilità di deroghe al principio della nomina dei decurioni minori di 25 anni:

D. 50.2.11 (Call. 1 cogn.) Non tantum qui tenerae aetatis, sed etiam qui grandes natu sunt decuriones fieri prohibentur. illi quasi inhabiles rem publicam tueri ad tempus excusantur, hi vero in perpetuum amoventur: non alias seniores, ne seniorum excusatione iuniores onerentur ad omnia munera publica suscipienda soli relicti. neque enim minores viginti quinque annis decuriones allegi nisi ex causa possunt, neque hi, qui annum quinquagensimum et quintum excesserunt. nonnumquam etiam longa consuetudo in ea re observata respicienda erit. quod etiam custodiendum principes nostri consulti de allegendis in ordine Nicomedensium huius aetatis hominibus rescripserunt<sup>32</sup>.

Premesso il carattere generale della regola secondo cui l'esercizio della funzione di decurione era vietata sia ai soggetti di tenera età (tenerae aetatis), sia agli anziani, qui grandes natu sint, il giurista precisa che i primi sono esclusi, 'quasi inhabiles', soltanto ad tempus, mentre gli anziani in perpetuum.

Anche Callistrato testimonia il legame che vincola il *filius familias* alla *curia* 

<sup>29</sup> Sui diversi tipi di munera: Neesen, Die Entwicklung der Leistungen; Bruschi, Les «munera publica»; De Salvo, I munera curialia; Grelle, I munera civilia.

<sup>30</sup> Cfr. anche D. 50.6.3 (Ulp. 4 de off. proc.); D. 50.4.6.4 (Ulp. 4 de off. proc.); D. 50.5.2 pr. (Ulp. 2 op.); C.10.42.7 (s.d.).

<sup>31</sup> Vd. Lovato, Sull'honor decurionatum 209 s.

<sup>32</sup> Vd. Bonini, I «Libri de cognitionibus», 134 ss.; Lovato, Sull'honor decurionatum, 200 ss.; Puliatti, Callistratus, 238.

di appartenenza, legame fondato proprio su tale condizione e destinato a divenire attuale con il semplice raggiungimento di una età, venticinque anni, che avrebbe permesso il superamento della condizione di *inhabilis*.

Diversa era invece la condizione giuridica dei *seniores*, distinti da *'qui grandes natu sint'*, i quali dovevano esercitare la funzione di decurioni per evitare che i *iunores*, cioè i giovani adulti maggiori di venticinque anni, fossero lasciati soli a sopportare tutto il peso dei *munera publica*<sup>33</sup>.

La regola dell'esclusione dei minori di venticinque anni e dei maggiori di cinquantacinque poteva però subire eccezioni, anche in considerazione di consolidate consuetudini (*longa consuetudo*) che eventualmente potessero caratterizzare le diverse *civitates* dell'Impero. Gli imperatori, infatti, erano propensi ad ammetterne la validità, come era avvenuto per esempio in un caso che aveva riguardato l'*adlectio* di uomini di tale età nell'*ordo* di Nicomedia.

Sembra che con Costantino il limite di età di venticinque anni fosse ormai superato. Con un editto destinato alla provincia di Cartagine, l'imperatore stabilì che al raggiungimento del diciottesimo anno di età i decurionum filii fossero direttamente adgregati all'ordo:

CTh. 12.1.7 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad edictum.

Filios decurionum, qui decem et octo annorum aetate vegetantur, per provinciam Karthaginem muneribus civicis adgregari praecipimus. neque enim opperiendum est, ut solvantur familia et sacris explicentur, cum voluntates patrum praeiudicare non debeant utilitatibus civitatum.

P(ro)p(osita) X kal(endas) Mart(ias) Constantino A(ugusto) VI et Constantio C(aesare) cons(ulibu)s (a. 320)<sup>34</sup>.

La disposizione mirava a prevenire un eventuale tentativo dei *decuriones* padri di sottrarre i propri *filii* alla *curia* sciogliendoli dal vincolo familiare e destinandoli a ricoprire cariche religiose. La mancata inclusione dei *filii* dei *decurioni* nelle *curiae* avrebbe pregiudicato l'interesse della città ad avere un *ordo plenus*, interesse che perciò doveva essere considerato prevalente rispetto alla *voluntas* del padre.

Ancora nel IV secolo d.C., tuttavia, la prassi dell'iscrizione di minori non si era arrestata e si era anzi molto diffusa divenendo fonte di notevoli contrasti interni alle città per l'emersione di diverse distorsioni.

<sup>33</sup> Questa sembra essere il significato con cui intendere l'espressione 'non alias seniores'. Diversa interpretazione è quella che risulta dalla traduzione di recente proposta in Puliatti, *Callistratus*, 123.

<sup>34</sup> Vd. Jacques, «Obnoxius curiae», 316 s.; Carrié, La législation impériale, 90; De Simone, Obnoxietas, 152; Lovato, Nostrum gubernantes imperium, 86 s.

Per far fronte ancora ai contrasti interni alla città di Cartagine causati dalla prassi di iscrivere nell'*album* minori dell'età di soli sette o otto anni, Costantino emanò un'altra costituzione con la quale stabilì il divieto di iscrizione dei minori di diciotto anni e di imposizione degli *obsequia functionum*:

CTh. 12.1.19 [= Brev.12.1.3] Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad Evagrium.

Quoniam nonnulli diversarum civitatum curiales intemperanter minores, quibus publica tutela debetur, ad curiae consortium devocarunt, ut septem vel octo annorum constitutos nonnullos nominasse firmentur, decernimus, ut omnino nullus in curiam nominationibus devocetur, nec functionum obsequia subire cogatur, nisi qui decimum et octavum annum aetatis fuerit ingressus. quod et in futurum arceri volumus, et eos eximi, qui infra eius aetatis terminos constituti iam nominati sunt, curialibus et vinculis absolvantur. quum enim decimum et octavum annum aetatis intraverint, si militiae nomen inserere iuxta legem datam non potuerint vel supersederint, municipali poterunt dari obsequio.

Dat(a) prid(ie) Non(as) Aug(ustas) Basso et Ablavio cons(ulibus) (a. 331)35.

I *curiales* minori di diciotto anni sarebbero stati liberati così da ogni vincolo. Entrati nel diciottesimo anno, se per una legittima causa non avessero potuto far parte della *militia*, sarebbero potuti entrare nella *curia*.

Le distorsioni della prassi dovettero però continuare, come si evince da Bas. *Ep.* 84. In tale *epistula* Basilio di Cesarea chiedeva al governatore provinciale di risolvere la questione di un bambino di quattro anni chiamato alla *curia* in sostituzione del nonno, un anziano buleuta che era stato dichiarato esente da ogni *munus*<sup>36</sup>.

#### 6.

Già in pieno terzo secolo Ulpiano indicava i criteri in base ai quali un *filius familias* poteva essere giuridicamente qualificato *decurionis filius*, mostrando la tendenza ad adottare principi benevoli che favorivano la sua inclusione nella categoria. Era considerato *decurionis filius*, infatti, anche colui che fosse nato da un padre *plebeius* divenuto in seguito *decurio*; o il *filius* che, nato da padre *plebeius*, avesse un nonno *decurio*. Lo stesso valeva per colui che fosse stato concepito da padre *decurio* rimosso dall'ordine prima della sua nascita o dopo o *ad tempus ordine moto patre* fosse stato concepito e fosse nato *medio tempore*<sup>37</sup>.

<sup>35</sup> Vd. Carrié, La législation impériale, 90.

<sup>36</sup> Vd. DE SALVO, I munera curialia, 314.

<sup>37</sup> Cfr. D. 50.2.2-6 (Ulp. 1 disp.).

Il decurionis filius era in origine soltanto il filius familias nato da iustae nuptiae o adottato, come precisato in

C. 10.32.4 Imp(eratores) Valerianus et Gallienus A(ugusti) Cassiano.

Cum adoptivum filium ex adoptantis dignitate decurionis filium effici nulla dubitatio est [...].

P(ro)p(osita) XII k(alendas) Dec(embris) Diocletiano A(ugusto) II et Aristobulo cons(ulibu)s (a. 285)<sup>38</sup>.

La possibilità di accesso all'*ordo* fu ammessa già a partire dal II secolo d.C. ad altre categorie di *filii*, diversi dai *filii familias*, i quali tuttavia non furono mai qualificati tecnicamente come *decurionum filii*.

Con un rescritto indirizzato al *praeses* della *Bithynia* Marco Aurelio e Lucio Vero ammisero al decurionato anche il *filius spurius*:

D. 50.2.3.2 (Ulp. 3 de off. proc.) Spurios posse in ordinem allegi nulla dubitatio est: sed si habeat competitorem legitime quaesitum, praeferri eum oportet, divi fratres Lolliano Avito Bithyniae praesidi rescripserunt. cessantibus vero his etiam spurii ad decurionatum et re et vita honesta recipientur: quod utique non sordi erit ordini, cum ex utilitate eius sit semper ordinem plenum habere<sup>39</sup>.

Nell'adlectio nel numerus ordinis, tuttavia, fra possibili competitores prevalevano i filii legitimi e garantiti dal pater, i decurionum filii. Solo in via residuale, dunque, gli spurii potevano essere accolti, purché in possesso dei requisiti relativi al patrimonio e all'onorabilità. La loro ammissibilità fu determinata dalla esigenza che l'ordo fosse sempre plenus.

In una testimonianza di Papiniano si ricorda l'ammissibilità dell'*adlectio* anche del figlio nato *ex incesto*:

D. 50.2.6 pr. (Pap. 1 resp.) Spurii decuriones fiunt: et ideo fieri poterit ex incesto quoque natus: non enim impedienda est dignitas eius qui nihil admisit<sup>40</sup>.

A quanto si legge in un testo di Paolo, inoltre, Settimio Severo aveva stabilito che potesse divenire *decurio* nella sua città anche il *filius* nato da padre schiavo ma da madre libera:

D. 50.2.9 pr. (Paul. 1 decr.) Severus Augustus dixit: 'etsi probaretur Titius in servitute patris sui natus, tamen, cum ex libera muliere sit procreatus, non prohibetur decurio fieri in sua civitate'.

<sup>38</sup> Vd. Grelle, Diocleziano e i figli dei decurioni, 130 ss.; Puliatti, Ottenere giustizia, 31 s.

<sup>39</sup> Vd. Evans Grubbs, Making the Private Public, 125 ss.

<sup>40</sup> Vd. Puliatti, *D. 48.5.39*, 178.

Non sembra affatto in contraddizione con questa notizia il dettato della costituzione di Diocleziano e Massimiano, tramandato in C. 6.55.6, secondo cui il *filius ex libera conceptus et servo* era considerato *spurius* e non poteva aspirare a essere considerato giuridicamente *decurionis filius*, anche se il *pater* schiavo fosse stato manomesso e fosse stato destinatario della *restitutio natalium*:

C. 6.55.6 Imp(eratores) Diocletianus et Maximianus A(ugusti) et C(aesares) Posidonio.

Ex libera conceptus et servo velut spurius habetur nec ut decurionis filius, quamvis pater eius naturalis manumissus et natalibus suis restitutus hunc fuit adeptus honorem, defendi potest.

Supposita VI id(ibus) Febr(uariis) C(aesaribus) cons(ulibu)s (a. 294)<sup>41</sup>.

Il *filius spurius* di un *decurio* non avrebbe potuto in nessun caso essere equiparato al *filius familias* e quindi non avrebbe mai potuto essere qualificato come un 'decurionum filius' ed accedere all'*ordo* in base a tale condizione giuridica.

Prima e dopo Diocleziano l'esigenza degli imperatori fu dunque quella di preservare sempre l'onorabilità dell'ordo decurionum, concedendo l'accesso diretto ai soli *filii familias* dei decurioni. Fu però perseguito anche l'obbiettivo di garantirne un numero di componenti e un patrimonio adeguati alle esigenze del governo della città, ammettendo l'accesso ad altre categorie di *filii*, per i quali era tuttavia necessario che fossero preventivamente verificati, come si diceva, i requisiti di accesso, patrimoniali e di onorabilità.<sup>42</sup>

Anche il *filius* di un plebeo, di un soggetto che non appartenesse cioè all'*ordo*, avrebbe potuto aspirare a divenire *decurio*. Lo dimostra, per esempio, quanto si legge in

D. 50.4.14.4 (Call. 1 cogn.) Plebeii filii familias periculo eius qui nominaverit tenebuntur, idque imperator noster Severus Augustus in haec verba rescripsit: 'si in numero plebeiorum filius tuus est, quamquam invitus honores ex persona filii suscipere cogi non debeas, tamen resistere, quo minus patriae obsequatur periculo eius qui nominavit, iure patriae potestatis non potes<sup>43</sup>.

Un rescritto dell'imperatore Settimio Severo aveva stabilito che un *pater* familias non sarebbe stato ritenuto responsabile della gestione degli hono-

- 41 Cfr. C. 10.32.29 (a. 365).
- 42 Così con Costantino venne ribadito che il *filius* nato da madre schiava e da un *decurio* era considerato schiavo. La donna sarebbe stata condannata *ad metalla* e il *decurio* deportato *in insulam*.
- 43 Cfr. anche D. 50.4.7 pr. (Marc. 2 publ.). Piacente, Aurelio Arcadio Carisio, 96 ss.; Puliatti, Callistratus, 23 s., 117 e 235.

res<sup>44</sup> attribuiti al proprio *filius familias plebeius* (ex persona filii)<sup>45</sup> divenuto decurio senza la sua approvazione<sup>46</sup>. Tuttavia egli non avrebbe potuto impedire, iure patris potestate, che il filius servisse la propria città. La responsabilità (periculum) della gestione dell'amministrazione sarebbe stata però imputata ai nominatores<sup>47</sup>.

Si vede bene come, a parte l'ipotesi dei *nominatores*, in genere il rapporto potestativo che legava *pater* e *filius familias* costituiva per la *res publica* una garanzia patrimoniale, poiché veniva al *pater* imputato, secondo principi e modalità che non è qui possibile discutere, il *periculum*, vale a dire la responsabilità patrimoniale per *damna* eventualmente arrecati dal *filius familias* nella gestione dell'attività di *decurio*<sup>48</sup>.

#### 7.

All'inizio del IV secolo d.C. la *obnoxietas* curiale su base ereditaria si avviava così verso una piena realizzazione. Dovette essere questa la ragione per la quale i *decurionum filii* costituirono presto una categoria giuridica distinta dai *decuriones*. Appartenere alla categoria dei *decurionum filii* costituiva infatti un presupposto che assicurava almeno due delle condizioni per le quali si poteva essere *adlecti in ordinem*: l'onorabilità e l'idoneità economica, costituita dalla titolarità, imputata formalmente al *pater*, del patrimonio necessario a far fronte a tutte le esigenze della funzione decurionale.

Nel Codex Theodosianus mancano titoli dedicati specificamente ai filii. Sono presenti tuttavia, e non solo nel titolo CTh. 12.1 De decurionibus, numerose costituzioni nelle quali ricorrono espressioni quali decuriones decurionumque filii (CTh. 9.21.1; CTh. 12.1.22; CTh. 12.1.43) e decuriones eorumque filii (C. 9.41.11.1; CTh. 12.1.31; CTh. 8.2.1), che mostrano quanto fosse già pienamente compiuto un processo di definizione autonoma della categoria diretto in concreto, come si diceva, anche a rendere ereditaria la funzione di decurio.

- 44 Cfr. D. 50.4.14.1 (Call. 1 cogn.).
- 45 Sul valore dell'espressione 'ex persona filii' cfr. anche D. 50.1.17.2 (Pap. 1 resp.); vd. inoltre De Simone, Studi sulla patria potestas, 316 ss.
- 46 Sulla questione della nomina del *filius familias* a *decurio* contro la volontà del *pater familias* vd. De Simone, *Studi sulla patria potestas*, 301 ss., con bibliografia precedente cui *adde* ROUVEYROL, *L'intègration à l'ordo decurionum*, 133 ss.
- 47 Sul significato in tale contesti dell'espressione periculum vd. De Simone, Studi sulla patria potestas, 301 ss. Sulla responsabilità dei nominatores vd. De Salvo, I munera curalia, 309 ss.; Rampazzo, La nominatio; Trisciuoglio, Le radici romanistiche della responsabilità, 312 ss.
- 48 Vd. DE SIMONE, Studi sulla patria potestas, 301 ss.

È significativa, peraltro, la circostanza che già la cancelleria di Costantino tramandasse espressioni che tradizionalmente testimoniano l'ancestrale idea di appartenenza familiare quale fondamento della partecipazione alla comunità politica: ex decurione progenitus (CTh. 16.2.3, a. 320), ex municipibus prosapia, progenie municeps (CTh. 16.2.6, a. 326), genus curialium (CTh. 12.1.14, a. 326). In epoca più tarda si registrano analoghe espressioni: ex curalium natus genere (CTh. 16.2.19, a. 370), ex curiali prosapia (CTh. 12.1.177, a. 413)<sup>49</sup>.

In una costituzione emessa dalla cancelleria di Valentiniano, Teodosio e Arcadio nel 390 d.C. l'appartenenza alla curia appare ormai determinata *nexu* sanguinis:

CTh. 12.1.122 Imp(eratores) Valentinianus, Theodosius et Arcadius A(ugusti) Tatiano Praefecto Praetorio.

Ii quibus detulimus splendidos magistratus quosque etiam ornavimus insignibus dignitatum, si non habent curiam, cui aut necessitudinis foedere aut nexu sanguinis teneantur, in splendidissimum ordinem senatorium et illam nobilissimam curiam cooptentur. is vero ratio diversa sit, qui statim ut nati sunt, curiales esse coeperint. ii namque praerogativa quidem concessae dignitatis utantur atque eos praestiti honoris splendor exornet, sed maneant in sinu patriae et veluti dicati infulis mysterium perenne custodiant; sit illis piaculum inde discedere. de filiis vero eorum ut in avitis curiis debeant permanere, adfatim cautum est, cum adempta sit patribus licentia discedendi.

Dat(a) IIII non(as) Sept(embres) Veronae Valentiniano A(ugusto) IIII et Neoterio cons(ulibu)s (a. 390)<sup>50</sup>.

Pare che la cooptazione nell'*ordo senatorium* fosse riconosciuta soltanto a coloro che, essendo titolari dei requisiti formali, non avessero tuttavia una *curia*.

Qui habent curia erano invece coloro che fossero legati ad una curia 'aut necessitudinis foedere aut nexu sanguinis'.

Il vincolo di sangue, in particolare, determinava una condizione giuridica per cui la nascita costituiva la condizione sufficiente affinché i *filii familias* appartenessero già alla *curia* (*statim ut nati sunt curiales esse coeperint*)<sup>51</sup>. Per quanto potessero godere della *dignitas* senatoria, tali soggetti sarebbero rimasti legati alla curia, indicata significativamente con l'espressione '*sinus patriae*'. Se avessero avuto un esonero, i loro figli sarebbero dovuti rimanere.

<sup>49</sup> Sul significato delle espressioni *genus*, *progenies* e *prosapia* si rinvia a De Simone, *Studi sulla patria potestas*, 65 ss. e 170 ss.

<sup>50</sup> Vd. JACQUES, «Obnoxius curiae», 319; LEPELLY, Les "munera publica", 431 ss.

<sup>51</sup> Cfr. CTh. 12.1.95 (a. 383), 12.1.129 (a. 392), 12.1.134 (a. 393), 12.1.161 (a. 399).

8.

Per realizzare l'obiettivo di preservare il patrimonio necessario al governo delle città, inoltre, Teodosio II introdusse norme speciali per la successione dei decurioni.

Così, nell'ipotesi in cui l'erede del decurione non fosse stato il proprio *filius familias*, il quale avrebbe potuto occupare il posto del padre nell'*ordo* in qualità appunto di *decurionis filius*, ma un *extraneus*, *heres* o *bonorum possessor* (*ex asse* o *ex parte*), la *curia* avrebbe potuto legittimamente rivendicare l'appartenenza a sé di un quarto dell'eredità:

C. 10.35[34].1 Imp(eratores) Theodosius et Valentinianus A(ugusti) Florentio p(raefecto) p(raetorio).

Si decurionum consortio sit alienus qui curiali successit, competentis eidem iuris (sive ex asse sive ex parte heres sit bonorumve possessor) partem quartam iure optimo a curia peti decernimus.

D(ata) V id(ibus) Iun(iis) Constantinopoli Felice et Tauro cons(ulibu)s (a. 428)<sup>52</sup>.

Con la Nov. Theod. 22.1, inoltre, Teodosio dispose che, in assenza di *filii familias* e in mancanza di ascendenti, il *pater*, sia che fosse esente da ogni obbligo curiale verso la città sia che fosse a essa legato (*seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus*), avesse la facoltà di lasciare il proprio patrimonio, per testamento o con donazione, ai *filii naturales*, a tutti o a chi avrebbe preferito, purché li avesse inseriti nella *civitatis curia unde ipse oritur*.

A seguito di tale inserimento, indicato nella costituzione con l'espressione *traditio*, il *filius naturalis* sarebbe dunque entrato nell'*ordo decurionum*:

Nov. Theod. 22.1.4-5 [= Brev. 11.1.] Imp(eratores) Theodosius et Valentinianus A(ugusti) Apollonio praefecto praetorio.

Hac igitur perpetuo duratura promulgatione decernimus, ut, si cui et legitimorum et naturalium liberorum progenies subpetat, veterum inlibata constitutionum auctoritate servata iustae ac legitimae subolis iura nulla imminutione decrescant. 5. Si qui vero parentibus amissis naturalem dumtaxat fecunditatem, non etiam legitimam sortiatur, seu liber ipse, seu curiae sit nexibus obligatus, et tradendi filios, vel omnes vel quos quemve maluerit, eius civitatis curiae unde ipse oritur et in solidum heredes scribendi liberam ei concedimus facultatem.

Dat(a) XVII kal(endas) Ian(uarias) Constantinopoli Eudoxio et Dioscoro cons(ulibu)s (a. 442).

52 Vd. Schubert, Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen, 324 s.; Luchetti, La legittimazione dei figli naturali, 101; Mancini, Pro tam magna sui confidentia, 180 ss.

La cancelleria teodosiana indicava chiaramente il fondamento del nuovo istituto, la c.d. *oblatio curiae*<sup>53</sup>: un compromesso tra l'interesse della categoria dei figli naturali ad avere maggiore riconoscimento e l'interesse della categoria dei *decurioni* ad avere un maggior numero di appartenenti.<sup>54</sup>

## 9.

Realizzata la *obnoxietas* curiale, gli interventi normativi mirarono dunque a regolare la mobilità sociale dei *filii familias* dei decurioni in senso tanto verticale quanto orizzontale, facendo leva appunto sull'appartenenza familiare, tessendo una complessa e fitta rete di intersezioni con le altre funzioni pubbliche (quella dei *milites*, anzi tutto) che, come si diceva all'inizio, sorreggevano l'amministrazione dell'impero.

Anche quando il *pater decurio* avesse esercitato una funzione fuori dalla curia di appartenenza, solo eccezionalmente e sulla base di specifiche previsioni normative, il *filius familias* sarebbe rimasto nella linea di discendenza di tale stessa *functio*. Egli, infatti, sarebbe stato vincolato alla curia originaria di appartenenza del proprio *pater*.

Quando si trattò di richiamare tale principio nelle costituzioni imperiali e di imporre di conseguenza la riassegnazione dei *filii familias* alla curia originaria del *pater familias*, spesso l'espressione utilizzata fu *curiae mancipare*<sup>55</sup>.

Non si può qui dar conto dei numerosi interventi della cancelleria imperiale, impegnata dall'inizio del IV secolo d.C. a intervenire sui passaggi di *patres* e *filii* da una all'altra delle *functiones*. Un caso è per esempio costituito da

CTh. 12.1.14 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad praefectos praetorio. Dudum lege promulgata sanxit nostra clementia, ut filii comitum et praesidum et rationalium magistrorumque privatae, qui tamen ex origine curialium descendunt, ordinibus necterentur. nunc praecipimus, ut, qui perfuncti muneribus idonei reperti sint iudicio clementiae nostrae accedere ad honores praecepti ad honestas promotiones perveniant, eos vero, quos nescit principalis auctoritas, [...] iudicio praefecturae commisimus, uti eos, qui ex genere videntur esse curialium et minus apti iudicio principali, ordinibus propriis restituant, illos vero, quos iudicio nostro proveximus, intactos esse perficiant; ita tamen, ut heredes eorum curiis mancipentur.

<sup>53</sup> Sull'oblatio curiae vd. Luchetti, La legittimazione dei figli naturali, 65 ss.; Mancini, Pro tam magna sui confidentia, 180 ss.; Navarra, Equilibri tra "centro" e "periferia", 657 ss.

<sup>54</sup> Nov. Theod. 22.1.3 (a. 442).

<sup>55</sup> Cfr., per esempio, CTh. 12.1.35 (a. 343); CTh. 12.1.18.1 (a. 329 o 353); CTh. 12.1.53 (a. 362); CTh. 12.1.46 (a. 358); CTh. 12.1.48 (a. 361); CTh. 12.1.83 (a. 380); CTh. 12.1.114 = C. 10.32.39 (a. 386); CTh. 12.1.125 (a. 392); CTh. 12.1.165 (a. 399).

si quis sane decurio evertens fiscalia commoda, fugiens curiam ambitu ad senatum urbis inclytum pervenerit, minime admittatur.

Dat(a) VIII kal(endas) Dec(embris) Constantino A(ugusto) VII et Constantio C(aesar) cons(ulibu)s (a. 326 o 353)<sup>56</sup>.

In tale costituzione si fa riferimento a una *lex*, che sembra qui assumere un valore generale, con la quale si stabilì che i *filii* dei *comites*, *praesides*, *rationales* e dei *magistri rei privatae*, i quali originariamente appartenessero a una *curia*, fossero riassegnati all'*ordo*. Il verbo *nectere*, come il verbo *mancipare*, tramanda con efficacia l'idea arcaica di legame forte che assume quasi un valore potestativo.

Il provvedimento sancisce però la possibilità di ottenere le promozioni meritate per i *filii familias*, i quali, adempiuti i *munera* loro spettanti, fossero stati ritenuti idonei ad accedere gli *honores*, in base a una valutazione dell'imperatore o del *praefectus urbi*. I loro *heredes* avrebbero dovuti essere collocati in ogni caso nelle originarie curie dei rispettivi ascendenti (*curiis mancipentur*). Gli altri, ritenuti *minus apti* e considerati appartenenti al *genus curiale*, sarebbero stati restituiti all'*ordo*.

Il tratto riportato della costituzione si conclude con il riferimento a una disposizione in base alla quale i curiali passati al senato per sfuggire ai loro obblighi cittadini sarebbero stati restituiti alle rispettive *curiae*. Dunque, il legame con l'ordo curialis di appartenenza dei filii familias veniva per quanto possibile preservato e significativamente indicato con i verbi nectere (ordinibus necterentur) e mancipare (curiis mancipentur).

La specifica rilevanza giuridica di tale legame fu riconosciuta a pieno nel sistema della compilazione giustiniana, nel quale la categoria dei filii decurionum assunse una piena autonomia rispetto a quella dei decuriones. Lo dimostrano nei Digesta il titolo 50.2 De decurionibus et filiis eorum, nel Codex Iustinianus i titoli 10.32 De decurionibus et filiis eorum et qui decuriones habentur quibus modis a fortuna curiae liberentur, 10.41 De honoribus et muneribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis e 10.62 De filiis familias et quemadmodum pater pro his teneatur.

<sup>56</sup> Liebs, Privilegien und Ständezwang; Jacques, «Obnoxius curiae», 316, 320; Carrié, La legislation impériale, 95. Cfr. anche CTh. 12.1.18.1 Imp(erator) Constantinus A(ugustus) ad v(iros) cl(arissimos) p(raefectos) p(raetorio). Filios sane militarium iuxta prius praeceptum aut patris militiam adsequi volumus aut, si detrectaverint militare et XXXV annos impleverint, curiis mancipari. Dat(a) VII kal(endas) Dec(embris) Constantino A(ugusto) VIII et Constantio IIII cons(ulibu)s (a. 329 o 353).

## 9.

È certo che gli interventi normativi volti a preservare il legame ereditario dell'appartenenza curiale costituirono sempre tentativi volti a disciplinare casi che andavano emergendo nella prassi quotidiana e che di volta in volta furono finalizzati non certo a definire regole generali, ma a trovare continui compromessi tra esigenze diverse.

Ha ragione ancora Claudia Moatti nel sostenere che «le langage de la différenciation juridique et sociale»<sup>57</sup> non fu mai rigoroso lungo tutti i secoli dell'Impero. Le fonti giuridiche si rivelano specchio di una realtà sempre in grande movimento e per questo difficilmente dominabile dai pur necessari interventi normativi che obbedivano a esigenze diverse, legate a fattori storici contingenti. A fronte di tali interventi vi era cioè un'esperienza fattuale che mostra con evidenza quel carattere che Moatti chiama «la syntaxe parataxique de la différenciation sociale romaine»<sup>58</sup>: le prassi sociali che nei diversi spazi dell'impero, grazie anche a un'incessante mobilità sociale, si andavano determinando, si opponevano alle distinzioni di *status* giuridici e a ogni tentativo di disciplinamento e rigoroso incasellamento in rigidi principi.

<sup>57</sup> Moatti, Le langage spatial, 27.

<sup>58</sup> Moatti, Le langage spatial, 1.

# Bibliografia

AMATA B., Immigrazione ed emigrazione di singoli e masse attorno all'Urbe, INDEX 43 (2015) 513-524.

ARJAVA A., Paternal Power in Late Antiquity, JRS 88 (1998) 147-165.

Bernier A., Fenomeni di mobilità tra esercito, curie e burocrazia nella legislazione di Valentiniano I, CGDV 7 (2020) online.

Bernier A., I regolamenti della militia. Ripetizioni e conferme nella testimonianza del Codice Teodosiano, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24 (2021) 249-273.

BIRLEY A. R., Viri Militares. Moving from West to East in Two Crisis Years (Ad 133 and 162), in The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 55-79.

BONINI R., I "Libri de cognitionibus,, di Callistrato. Ricerche sull'elaborazione giurisprudenziale della «cognitio extra ordinem» I, Milano 1964.

Bruschi C., Les «munera publica». L'état et la cité au début du Bas Empire, in Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino III, Napoli 1984, 1311-1331.

Brutti M., Il potere, il suicidio, la virtù. Appunti sulla Consolatio ad Marciam e sulla formazione intellettuale di Seneca, in Seminari di Storia e di Diritto, Milano 1995, 65-198.

CAMODECA G., Puteoli romana: istituzioni e società. Saggi, Napoli 2018.

CARRIÉ J.-M., La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive, in Le gouvernement des cites dans l'Antiquite tardive, édité par S. Janniard, AnTard 26 (2018) 85-125.

CARRIÉ J.-M., Militia. Per un chiarimento semantico-lessicale, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24 (2021) 669-707.

CARRIÉ J.-M. - PORENA P., La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24 (2021) 7-76.

Castagnino F., I diplomata militaria. Una condizione giuridica, Milano 2022.

CECCONI G. A., Redazione e controllo degli albi municipali. Materiali per una discussione sulla crisi delle curie, in Les cités de l'Italie tardo-antique (IVe-VIe siècle). Institutions, économie, société, culture et religion, a cura di M. Ghilardi, Ch. J. Goddard e P. Porena, Roma 2006, 23-35.

Chastagnol A., L'album municipal de Timgad, Bonn 1978.

CHASTAGNOL A., L'evoluzione dell'ordine senatorio nei secoli III e IV della nostra era, in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2), Torino 1996, 9-21.

CHASTAGNOL A., La carriera senatoriale nel Basso Impero (dopo Diocleziano), in La parte migliore del genere umano. Aristocrazie, potere e ideologia nell'Occidente tardoantico. Antologia di storia tardoantica. I florilegi (2), Torino 1996, 23-57.

Chelotti M., Mobilità sociale e legami familiari alla luce dell'albo dei decurioni di Canosa (CIL IX, 338), MEFRA 102.2 (1990) 603-609.

CHELOTTI M., *Trasformazione del ceto dirigente di Canosa alla luce dell'albo dei decurioni del 223 d.C.*, in *Senados municipales y decuriones en el Occidente romano*, ed. by E. Melchor Gil, A.D. Pérez Zurita, J.F. Rodríguez Neila, Sevilla 2013, 375-388.

Costa D.A.N., Civitas et conubium, Integrazione degli stranieri e politica militare nell'Impero Romano, Milano 2019.

CORBO C., Migranti di oggi e migranti di ieri. Per una prima lettura di alcune costituzioni imperiali, KOIN $\Omega$ NIA 39 (2015) 33-79.

DAL CASON PATRIARCA F., Considerazioni demografiche sulla lista decurionale della tabula di Canusium, Athenaeum 83 (1995), 245-264.

DALLA D., Aspetti della patria potestas e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica, AARC 7 (1988) 93-110 (= Ricerche di diritto delle persone, Torino 1995 3-27).

DE MARTINO F., Storia della costituzione romana V<sup>2</sup>, Napoli 1975.

DE SALVO L., I munera curalia nel IV secolo. Considerazioni su alcuni aspetti sociali, AARC 10 (1995) 291-318.

De Salvo L., Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24 (2021) 329-356.

DE SIMONE M., Studi sulla patria potestas. Il filius familias 'designatus rei publicae civis', Torino 2017.

DE SIMONE M., Obnoxietas curiale e condizione giuridica dei filii familias in età tardoantica, in Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo, 2021, 145-162.

DI PAOLA L., Vita cittadina e ordo decurionum in Cassiodoro: alcuni casi esemplificativi, in Teoderico il Grande e i Goti d'Italia. Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo, Milano 2-6 novembre 1992, Spoleto 1993, 655-668.

DI PAOLA L., Per un profilo del miles inermis tardoantico: tipologie, identità, competenze, mobilità, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24 (2021) 249-273.

Eck W., Ordo Senatorius und Mobilität. Auswirkungen und Konsequenzen im Imperium Romanum, in The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 100-115.

EVANS GRUBBS J., Making the Private Public: Illegitimacy and Incest in Roman Law, in Public and Private in Ancient Mediterranean Law and Religion, ed. by C. Ando and J. Rüpke, Berlin-Munich-Boston 2015, 115-142.

EYBEN E., Was the Roman "Youth" an "Adult" socially?, L'antiquité classique 50, fasc. 1-2 (1981) 328-350.

FASOLINI D., Designatus rei publicae civis: l'ascrizione tribale dei minori, in Mors omnibus instat. Aspectos arqueológicos epigráficos y rituales de la muerte en el Occidente Romano, a cura di Pintado J. A., Espinosa D., Pastor S., Madrid 2011, 113-141.

FASOLINI D., L'ascrizione tribale dei minori nelle regiones X e XI, Gerión 32 (2014) 225-236.

GAGLIARDI L., Mobilità e integrazione delle persone nei centri cittadini romani. Aspetti giuridici. I. La classificazione delle incolae, Milano 2006.

GARA A., La mobilità sociale nell'impero, Athenaeum 79 (1991) 335-358.

GARBARINO P., Sulle tracce dei doveri del 'pater'. Brevi riflessioni sulla 'patria potestas' in età tardoantica, in 'Civitas e civilitas'. Studi in onore di Francesco Guizzi I, a cura di A. Palma, Torino 2013, 384-399.

GARNSEY P., Aspects of the Decline of the urban Aristocracy on the Empire, ANRW II.1, Berlin-New York 1974, 229-252.

GAUDEMET J., Constantin et les curies municipales, IVRA 2 (1951) 44-75 (= Etudes de droit romain II, Napoli 1996, 97-130).

Grelle F., Diocleziano e i figli dei decurioni, KOINΩNIA 33 (2009) 85-92.

Grelle F., I munera civilia e le finanze cittadine, in Il capitolo delle entrate nelle finanze municipali in Occidente ed in Oriente. Actes de la X<sup>e</sup> Rencontre franco-italienne sur l'épigraphie du monde romain, Rome, 27-29 mai 1996, Rome 1999, 137-153.

HERZ P., Die Mobilität Römischer Soldaten in Friedenszeiten, in The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 80-99.

HORSTKOTTE H. J., Magistratur und Dekurionat im Lichte des Albums von Canusium, ZPE 57 (1984) 211-224.

Horstkotte H. J., Die Datierung des Dekurionenverzeichnisses von Timgad und die spätrömische Klerikergesetzgebung, Historia 33 (1984) 238-247.

HORSTKOTTE H. J., Das Album von Timgad und die Bindung von Staatsbeamten an die Kurie, ZPE 75 (1988) 237-246.

JACQUES F., Le Privilège de Liberté. Politique impériale et autonomie municipale dans les cités de l'Occident romain (161-244), Rome 1984.

JACQUES F., «Obnoxius curiae». Origines et formes de l'astreinte à la cité au IVe siècle de notre ère, RHD 63 (1985) 303-328.

Jones A. H.M., *Il tardo impero* (284-602 d.C.), Milano 1981.

La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016.

Le epigrafi di Canosa I, a cura di M. Chelotti, R. Gaeta, V. Morizio e M. Silvestrini, Bari 1985.

LEPELLEY C., Les cités de l'Afrique romaine au Bas-Empire II. Notices d'Histoire Municipale, Paris 1981.

LEPELLEY C., Quot curiales, tot tyranni. L'image du décurion oppresseur au Bas-Empire, in Crise et redressement dans les Provinces européennes de l'Empire du milieu du IIIe siècle au milieu du IVe siècle apr. J.-C. Actes du Colloque de Strasbourg (Décembre 1981), Strasbourg 1983, 143-156.

LEPELLEY C., Aspects de l'Afrique romaine. Les cités, la vie rurale, le Christianisme, Bari 2001.

LEPELLY C., Les "munera publica" pesant sur les fils de curiales: le témoignage d'une lettre de Nebridius, correspondant de saint Augustin, in Empire chrétien et Église aux IVe et Ve siècles: intégration ou "concordat"? Le témoignage du "Code Théodosien". Actes du colloque international, Lyon, 6, 7 et 8 octobre 2005, édité par J.N. Guinot et F. Richard, Paris 2008, 431-442.

LESCHI L., L'album municipal de Timgad et l'«Ordo Salutationis» du consulaire Ulpius Mariscianus, REA 50 (1948) 71-100.

Liebs D., Privilegien und Ständezwang in den Gesetzen Konstantins, RIDA 24 (1977) 297-351.

LOVATO A., Sull'honor decurionatum nel I libro delle 'disputationes' ulpianee, SDHI 56 (1990) 197-222.

LOVATO A., Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'Impero romano in epoca tarda, in Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità. In onore di Maria Campolunghi, AARC 24, 2021, 77-102.

Luchetti G., La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee, Milano 1990.

Mancini G., *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, a cura di A. Maffi e L. Gagliardi, Sankt Augustin 2011, 152-190.

MENTXAKA R., Los requisitos para acceder a las magistraturas locales con base en los escritos de los juristas clásicos, Veleia 28 (2011) 9-67.

Moatti C., Le contrôle de la mobilité des personnes dans l'Empire romain, MEFRA 112 (2000) 925-958.

Moatti C., Mobility, Roman World, in Encyclopedia of Global Human Migration, 2013.

MOATTI C., Mobility and Identity between the second and the fourth centuries. The "Cosmopolitization" of the Roman Empire, in The City in the Classical and Post-Classical World. Changing Contexts of Power and Identity, ed. by C. Rapp and H.A. Drake, Cambridge 2014, 130-152.

MOATTI C., Migration et droit dans l'Empire romain. Categories, controles et integration, in The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire. Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017, 222-245.

MOATTI C., Le langage spatial des statuts personnels dans le monde romain (Ier s. av.J.C.-IIIe s. apr.), in MOATTI C., MÜLLER CHR. (edd.), Statuts personnels et espaces sociaux. Questions grecques et romaines, Paris 2018.

Moatti C., Mobilité, refugies et droit dans le monde romain, Vergentis 12 (2021) 19-43.

MOATTI C., Citizenship and mobility, legal aspects of, in Oxford Research Encyclopedia of Oxford Classical Dictionary, Oxford 2021 online.

MOATTI C. - CHEVREAU E., L'experience de la mobilité de l'antiquité à nos jours, Bordeaux 2021.

MOURITSEN H., *The album from Canusium and the town councils of Roman Italy*, in Chiron 28 (1998) 229-254.

Murga Gener J. L., La "obnoxietas", una tardía esclavitud "ex lege", RFDUM, n. extra 16, Homenaje al Profesor D. Juan Antonio Arias Bonet, Madrid 1990, 141-162.

NATHAN G. S., The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition, London-New York 2000.

NAVARRA M., Equilibri tra "centro" e "periferia", AARC 13 (2001) 647-669.

NEESEN L., Die Entwicklung der Leistungen und Ämter (munera et honores) im römischen Kaiserreich des zweiten bis vierten Jahrhunderts, Historia 30 (1981) 203-235.

NERI V., Tra schiavi e liberi: aspetti della mobilità sociale tardoantica, in KOIN $\Omega$ NIA 36 (2012) 89-108.

Piacente D.V., Aurelio Arcadio Carisio. Un giurista tardoantico, Bari 2012.

PULIATTI S., D. 48.5.39 (26 quaest.) e la problematica dell'incesto nell'elaborazione dottrinale di Papiniano, Studi Parmensi 43 (1997) 153-195.

Puliatti S., Ottenere giustizia. Linee dell'organizzazione giudiziaria dioclezianea, in Ravenna Capitale. Giudizi, giudici e norme processuali in Occidente nei secoli IV-VIII, Volume I – Saggi, Santarcangelo di Romagna 2015, 11-47.

Puliatti S., Tra letteratura e diritto. Strategie familiari e legami parentali in età tardoantica, in La famiglia tardoantica. Società, diritto, religione, a cura di V. Neri e B. Girotti, Milano 2016, 31-50.

Puliatti S., Callistratus. Opera, Roma-Bristol 2020.

RAMPAZZO N., La nominatio e la responsabilità dei magistrati municipali, Index 39 (2011) 357-371.

RANDAZZO S., Per la storia del decurionato cittadino tra il IV e VIII secolo, fra potere imperiale e strutture di dipendenza. Relazione di sintesi, in Ravenna Capitale. Curie e curiali in Occidente tra IV e VIII secolo, Santarcangelo di Romagna 2021, 185-198.

ROUVEYROL M.-O., L'intègration à l'ordo decurionum, une doctrine fondée sur des sources ambiguës, in Gli Statuti Municipali, a cura di E. Gabba e L. Capogrossi-Colognesi, Pavia 2006, 133-151.

SALWAY B., Prefects, "patroni", and decurions: a new perspective on the album of Canusium, in The Epigraphic Landscape of Roman Italy. Bulletin of the Institute of Classical Studies. Supplement 73 (2000) 115-171.

Schubert W., Die rechtliche Sonderstellung der Dekurionen (Kurialen) in der Kaisergesetzgebung des 4.–6. Jahrhunderts, ZSS 86 (1969) 287-333.

SILVESTRINI M., Aspetti della municipalità di Canusium: l'albo dei decurioni, ME-FRA 102.2 (1990) 595-602.

SIRKS A. J. B., *Obnoxietas*, in *Questions de responsabilité*. XLVème session de la Société Internationale "Fernand de Visscher" pour l'Histoire des Droits de l'Antiquité, 14-22 Septembre 1991, Miskolc 1993, 325-332.

SORACI R., Il curialato nella legislazione di Onorio, SSRC 13 (2001) 537-604.

STOLL O., Legionäre, Frauen, Militärfamilien. Untersuchungen zur Bevölkerungsstruktur und Bevölkerungsentwicklung in den Grenzprovinzen des Imperium Romanum, Jahrbuch RGZM 53.1 (2006, ersch. 2008) 217-344.

TACOMA L., Moving Romans. Migration to Rome in the Principate, Oxford 2016.

Taubenschlag R., Die patria potestas im Recht der Papyri, ZRG 37 (1916) 177-230.

*The Impact of Mobility and Migration in the Roman Empire.* Proceedings of the Twelfth Workshop of the International Network Impact of Empire, Rome, June 17-19, 2015, ed. by E. Lo Cascio and L. Tacoma, Leiden-Boston 2017.

Trisciuoglio A., Le radici romanistiche della responsabilità: aspetti della responsabilità civile e amministrativa del magistrato nell'esperienza romana, in Responsabilità civile e amministrazione. Uno studio comparato, a cura di F. Fracchia e C. Botassi, Napoli 2011, 305-320.

VERA D., Commento storico alle Relationes di Q. Aurelio Simmaci, Pisa 1981.

Voci P., Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano, SDHI 51 (1985) 1-68 (= Studi di diritto romano II, Padova 1985, 465-539).

ŻYROMSKI M., *The army as an important factor of social mobility in Roman Empire*, in Tyragetia II [XVII], 1 (2008) 287-292.